



CASA & ASSOCIATI

**Il «Made in Italy»**

**\***

**Quando e a che condizioni si può scrivere in un prodotto  
«Made in Italy» in caso di semilavorati di provenienza  
estera?**

AVV. PAOLO MENARIN – AVV. FEDERICA FRATELLO

## GLI ARGOMENTI DELL'INCONTRO

1. Premessa – L'origine delle merci
2. Fonti comunitarie
3. Come si fa a stabilire l'origine di una merce?
  - 3.1: trasformazione sostanziale
  - 3.2: cambio di voce doganale e valore aggiunto minimo del 45%
4. Normativa nazionale
5. Il Marchio storico

## PREMESSA

Prima di procedere all'esame della normativa sulla legittima applicazione del marchio d'origine "Made in Italy" è utile procedere ad una preliminare ricognizione del corretto significato di espressioni quali origine, provenienza, origine doganale preferenziale, e origine doganale non preferenziale.

L'**origine** di un prodotto è l'indicazione del luogo in cui la materia prima è nata o è stata allevata/coltivata/pescata. Quindi l'origine indica il luogo di produzione.

La **provenienza** indica, invece, l'ultimo stabilimento nel quale il prodotto è stato manipolato e/o stoccato, nonché il luogo da cui un bene viene spedito.

## PREMESSA

Le merci importate da paesi esteri si suddividono in merci di origine doganale preferenziale e merci di origine doganale non preferenziale.

**L'origine doganale preferenziale** riguarda i prodotti, che soddisfano precisi requisiti, importati da alcuni Paesi e consiste nella concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). Alla base vi è generalmente un accordo siglato dall'Unione Europea con i vari Paesi esteri (c.d. "Paesi Associati") attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come "originari" di uno dei Paesi contraenti, viene riservato, appunto, un "trattamento preferenziale".



consente di ridurre o eliminare i dazi negli scambi internazionali di merci

## PREMESSA

Per **origine doganale non preferenziale** si intende, invece, il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima sostanziale trasformazione.

Al fine di acquisire l'origine non preferenziale italiana un prodotto deve, quindi, subire una trasformazione sostanziale sul territorio italiano indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce nazionale o estera impiegata nella produzione.



Le regole sull'origine non preferenziale, sono volte ad attuare misure di politica commerciale non preferenziale, come ad esempio, l'individuazione dei requisiti dei marchi di origine, per l'appunto il "Made in ". Essa definisce la «nazionalità» di un prodotto.

## PREMESSA

Il «Made in» esprime l'origine c.d. «commerciale»: è l'elemento che identifica il paese di fabbricazione di ciascun prodotto e lo accompagna nella fase di commercializzazione.

## 2. FONTI COMUNITARIE

## FONTI COMUNITARIE

La normativa di riferimento è costituita nello specifico dal:

- **Reg. (UE) n. 952/2013** del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione CDU – artt. 59/62;
- **Reg. Delegato UE n. 2446/2015** che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 – artt. 32/36 ed all. 22-01 (di seguito, “RD”).

Tali regole si applicano sia alle merci in importazione nel territorio comunitario, che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che destinate all'esportazione).

## FONTI COMUNITARIE (SEGUE)

Nel disaminare i requisiti di riconoscimento dell'origine non preferenziale di un prodotto ai fini del rilascio del certificato d'origine e, quindi, del marchio "Made in Italy", il Reg. EU n. 952/2013 (CDU) fissa all'art. 60 i principi e le disposizioni generali per l'attribuzione dell'origine non preferenziale ad un prodotto, mentre per gli specifici criteri di attribuzione si deve far riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento delegato, il Reg. EU n. 2446/2015 (RD).

### 3. COME SI FA A STABILIRE L'ORIGINE DI UNA MERCE?

## L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Per determinare l'origine non preferenziale di un prodotto, possono verificarsi due situazioni.

Queste due situazioni, che devono essere distinte, sono le seguenti:

- vi è un solo paese che partecipa alla fabbricazione del prodotto, compresi i fattori produttivi;
- ci sono due o più paesi che partecipano alla fabbricazione del prodotto.

## CRITERIO DELLE MERCI INTERAMENTE OTTENUTE

Quando un solo paese è coinvolto nella fabbricazione di un prodotto, si applica l'articolo 60, paragrafo 1, del CDU.

Tale articolo stabilisce che: **“le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio”**.

## CRITERIO DELL'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE

Per effetto della delocalizzazione delle attività produttive, sempre più frequentemente, soprattutto per i prodotti industriali, la produzione di un bene vede coinvolti due o più Paesi, sia per l'origine delle materie prime che per l'effettuazione di lavorazioni successive.

In questi casi è indispensabile determinare qual è il Paese in cui avviene l'ultima trasformazione sostanziale, che conferisce l'origine non preferenziale ed anche il "Made in".

## CRITERIO DELL'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE

Per le merci alla cui produzione abbiano collaborato due o più Paesi, occorre applicare il criterio stabilito dal secondo comma dell'art. 60 CDU: “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo **o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione**”.

## CRITERIO DELL'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE



Se importo della merce in Italia e la lavoro posso avere il marchio Made In Italy?

## REGOLE PRIMARIE PER STABILIRE L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Dipende: se il prodotto ottenuto ha composizione e proprietà specifiche, ma anche peculiarità distinte rispetto ai materiali impiegati, è possibile raggiungere lo scopo.

Nello specifico, le principali regole di trasformazione per acquisire l'origine sono:

- a) regola del **cambio di voce tariffaria** (o di capitolo o di sottovoce);
- b) **lavorazioni o trasformazioni specifiche** che conferiscono o non conferiscono l'origine del Paese in cui vengono effettuate;
- c) **regola del valore aggiunto**: l'aumento di valore dovuto ad operazioni di assemblaggio e incorporazione di materiali originari rappresenta un valore minimo predefinito del prezzo franco fabbrica del prodotto (45%);
- d) **combinazione di due regole sopra elencate**: per esempio regola del valore aggiunto e lavorazione specifica.

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA

La regola del cambio di voce è considerabile come la regola di trasformazione di base.

Essa stabilisce che le lavorazioni o trasformazioni effettuate sui materiali non originari devono avere come effetto la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In sostanza, tutte le materie prime non originarie utilizzate in un processo produttivo devono avere una voce doganale diversa da quella del prodotto finito.

Se ciò non avviene, significa che la lavorazione effettuata non ha trasformato il prodotto sufficientemente (lavorazione non sufficiente a conferire l'origine).

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA

Il cambio di voce non si considera realizzato se è avvenuto unicamente per: smontaggio del prodotto, confezionamento, assortimento di articoli, semplice assemblaggio di parti.

Al fine di una corretta applicazione di questa regola, è fondamentale determinare la classificazione tariffaria sia del prodotto finito di cui si vuole stabilire l'origine che delle materie prime non originarie impiegate nel processo di lavorazione.

E' pertanto consigliabile verificare preventivamente la classificazione tariffaria consultando la tariffa doganale on line presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it).

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA

La regola del cambio di voce può essere di volta in volta riferita a:

- **cambio di capitolo** (nelle regole di lista in lingua inglese: CC = *change of chapter*). Vanno considerate le prime due cifre del codice tariffario;
- **cambio di voce** (CTH = *change of tariff heading*). E' il caso più ricorrente. Vanno considerate le prime quattro cifre del codice tariffario;
- **cambio di sottovoce** (CTSH = *change of tariff sub-heading*). Vanno considerate le prime sei cifre del codice tariffario.

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA - ESEMPIO

Oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, classificati alla voce tariffaria 42.02.

Secondo questa regola, qualora nella produzione di borse da viaggio effettuata in Italia vengano utilizzate materie prime non originarie (per esempio cinesi) classificate in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto finito, quindi diversa da 42.02, allora il prodotto finito avrà soddisfatto la regola d'origine. Le borse avranno pertanto acquisito l'origine non preferenziale comunitaria e saranno etichettabili "made in Italy".

Se la regola non risulta soddisfatta, come nel caso in cui la produzione di borse preveda l'impiego di materie prime cinesi anch'esse classificate alla voce 42.02, allora per stabilire l'origine delle borse occorrerà applicare un'idonea regola residuale.

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA - ESEMPIO

Relè: classificato all'interno del capitolo 85 dell'Allegato 22-01 RD "macchine, apparecchi e materiali elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, e parti ed accessori di questi apparecchi", nonché individuato nella specifica categoria della voce tariffaria 36 "apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (*per esempio : interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette disgiunzione*) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche".

Qualora il prodotto sia composto da elementi, ad esempio da un elettromagnete con l'elemento mobile in materiale sensibile di magnetismo e da una bassetta munita di contatti elettrici, importati singolarmente con due voci doganali distinti (8504 e 8538) e poi venduto, a seguito della lavorazione svolta in Italia, con un codice doganale diverso (n. 8536), mutando le prime quattro cifre, allora il prodotto finito avrà soddisfatto la regola d'origine.

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA - ESEMPIO

Esempio: Turbine idrauliche classificate alla voce doganale 8410. Regola di origine applicabile: cambio di voce doganale o valore aggiunto minimo del 45%.

Commento: Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale diversa dalla 8410 la stessa può essere dichiarata di origine italiana. Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera fra i quali anche uno solo è classificato alla voce doganale 8410, la stessa potrà essere dichiarata di origine italiana solo se il valore aggiunto determinato dalla lavorazione effettuata in Italia e dall'incorporazione di parti di origine italiana sarà almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica della turbina.

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA E ASSEMBLAGGIO

Come anticipato, per applicare ad un prodotto la corretta regola d'origine è fondamentale un'esatta classificazione doganale del prodotto e delle materie prime utilizzate. In particolare, in caso di prodotti assemblati, occorre tenere presente che, sulla base della regola 2a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, prevista nelle disposizioni preliminari alla tariffa doganale:

*“una voce comprende l'oggetto nominato anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale (...), quando è presentato smontato o non montato”.*

Ai fini della sola regola del cambio di voce, quindi, un prodotto ottenuto per semplice assemblaggio di parti non può ottenere l'origine, essendo previsto per tariffa che abbia la stessa classificazione doganale dei componenti da assemblare.

## REGOLA DEL CAMBIO DI VOCE TARIFFARIA E ASSEMBLAGGIO

Per i prodotti industriali, che sono spesso oggetto di assemblaggio, sono infatti previste due regole d'origine alternative: la regola del cambio di voce o la regola del valore aggiunto, descritta più avanti, tipicamente utilizzabile in caso di assemblaggio.

Ad esempio, nell'Allegato 22-01 RD all'interno del capitolo 85 "macchine, apparecchi e materiali elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, e parti ed accessori di questi apparecchi" viene specificato che, per "assemblaggio di semiconduttori" si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati.

L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.

## CRITERIO DELL'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE

Con il concetto di «**ultima trasformazione**» o «**lavorazione sostanziale**» si fa riferimento ad un processo lavorativo dei materiali utilizzati tale per cui al termine dello stesso si ottenga un nuovo prodotto, per composizione e proprietà specifiche che prima non possedeva, determinandosi di fatto un cambio di classificazione doganale del bene con riferimento alle prime quattro cifre, o che tale processo lavorativo costituisca di per sé una fase importante della fabbricazione, comportando pertanto un aumento del valore economico del prodotto. In sintesi, dopo l'intervento il prodotto cambia nella sostanza.

In pratica, è necessario avere informazioni su tutti i materiali utilizzati. In particolare, devono essere identificati i materiali non originari utilizzati nell'ultimo paese di produzione. Infatti, tali materiali non originari devono essere stati trasformati o lavorati in modo sostanziale per conferire al prodotto finale l'origine non preferenziale dell'ultimo paese di produzione.

## CRITERIO DELL'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE

Per una corretta applicazione di questa regola, è fondamentale individuare i processi di lavorazione che portano alla realizzazione del prodotto finito, al fine di stabilire se la trasformazione prevista dalla regola di lista ai fini dell'acquisizione dell'origine è soddisfatta.

Sarà quindi opportuno consultare il reparto produzione per una corretta valutazione dei processi produttivi, anche in caso di esternalizzazione di alcune fasi della produzione, con invio di merce in conto lavorazione ad altre imprese presenti sul territorio nazionale e/o comunitario.

## CRITERIO DELL'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE

Inoltre è necessario rispettare altri parametri.

In primo luogo quello della **trasformazione specifica**: piccole modifiche non sono sufficienti a ottenere il marchio Made In Italy, c'è bisogno di una evoluzione particolare e sostanziale.

Inoltre bisogna seguire la regola – alternativa alla regola del cambio di voce doganale – **del valore aggiunto oltre il 45%**: in virtù di questa regola, può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

## TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE - ESEMPIO

Un'azienda richiede informazioni in merito all'origine della merce. Il materiale è stato importato da paese extra U.E. con bolla doganale REG4 N° xxxxxx. Voce doganale di ingresso 90328900.

Tipo di trasformazione: riarrangiamento e aggiunta di materiale, specifiche di dettaglio e ingegnerizzazione, configurazione e scaricamento con collaudo di fabbrica per accettazione di software all'interno delle CPU. Altri dettagli utili da conoscere:

- Voce doganale di uscita 8471.4900.
- Valore di ingresso 93,550.00 Euro.
- Valore di vendita 280,00.00 Euro.

## TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE - ESEMPIO

Al prodotto finale dovrebbe essere conferita l'origine Italia perché.

- l'ultima lavorazione è avvenuta in Italia;
- è tale da essere considerata sostanziale;
- è stata eseguita presso un'impresa attrezzata allo scopo;
- ha determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo.

## REGOLA DEL VALORE AGGIUNTO

La regola del valore aggiunto è spesso prevista in alternativa alla regola del cambio di voce. La stessa è valida per i prodotti industriali dei capitoli tariffari da 84 a 92 ed è tipicamente usata in caso di assemblaggio, quando non può essere soddisfatta la regola del cambio di voce tariffaria.

Anche in questo caso la regola si applica solo con riferimento ai materiali non originari utilizzati e se essa risulterà soddisfatta in un dato Paese, questo costituirà il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, conferendo l'origine al prodotto.

La regola del valore aggiunto stabilisce che l'incremento del valore conseguente alle lavorazioni o trasformazioni effettuate e all'eventuale incorporazione di parti originarie del Paese di produzione deve rappresentare almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

## REGOLA DEL VALORE AGGIUNTO – COME SI APPLICA?

Per applicare correttamente la regola occorre determinare le varie componenti di costo del prodotto.

Il **valore aggiunto** in un Paese è l'aumento di valore determinato da:

- assemblaggio;
- operazioni di preparazione, finitura e controllo;
- incorporazione di qualsiasi parte originaria del Paese dove sono effettuate le operazioni;
- profitto e costi generali sorti in quel Paese.

## REGOLA DEL VALORE AGGIUNTO – COME SI APPLICA?

Il **prezzo franco fabbrica** del prodotto è il prezzo pagato al produttore per un bene e include il valore di:

- tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione;
- tutti i costi effettivamente sostenuti dal produttore

(esclusi sconti e tasse interne rimborsate all'esportazione).

Ribaltando la regola, se il valore aggiunto nel Paese di produzione deve costituire almeno il 45%, allora il valore dei materiali utilizzati originari di altri Paesi potrà essere al massimo del 55%.

## REGOLA DEL VALORE AGGIUNTO – ESEMPIO

Se si assembla in Italia un prodotto utilizzando materiali originari della Cina che rappresentano il 53% del valore franco fabbrica del prodotto, ciò significa, indirettamente, che il valore aggiunto in Italia (per lavorazioni, costi, materiali di origine italiana, profitto) è pari al 47%. Il prodotto soddisfa la regola del valore aggiunto del 45% e pertanto acquisisce l'origine non preferenziale comunitaria. Poiché l'ultima trasformazione sostanziale è avvenuta in Italia il prodotto può essere etichettato come “made in Italy”.

## REGOLA DEL VALORE AGGIUNTO – ESEMPIO

Ai fini del calcolo della regola del 45% del valore aggiunto si prende in considerazione il materiale non originario, il valore del montaggio/lavorazione in Italia a cui aggiungere il valore dei pezzi di origine italiana incorporati nel prodotto finito e il prezzo. L'operazione da seguire è la seguente: Percentuale Valore Montaggio/Prezzo. Ovviamente è necessario verificare che il valore del montaggio rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica.

## REGOLE RESIDUALI

Se le regole primarie individuate per un dato prodotto nelle “list rules” non vengono soddisfatte, per stabilire l’origine si applicano in sequenza le seguenti regole residuali:

- se un prodotto è stato realizzato effettuando una o più lavorazioni su un unico materiale che ha la stessa voce tariffaria del prodotto (non è quindi soddisfatta la regola del cambio di voce), il Paese d’origine coinciderà con quello di fabbricazione del materiale impiegato;
- il Paese d’origine è determinato secondo le regole residuali specificate nei singoli capitoli contenenti le regole primarie;
- se un bene è prodotto con diversi materiali tutti originari di un dato Paese, questo sarà il Paese d’origine del prodotto che li incorpora;
- se un prodotto è fabbricato con diversi materiali originari di più Paesi, il Paese d’origine sarà quello che ha contribuito con la porzione maggiore tra tutti i materiali impiegati (solitamente il prodotto rimane originario del Paese che ha contribuito con il maggior valore, riferito ai soli materiali impiegati).

## LE OPERAZIONI MINIME - ART. 34 (RD)

Il legislatore comunitario, al fine di evitare che alcuni produttori, per beneficiare di un determinato “Made in...” effettuassero lavorazioni fittizie o marginali, con una norma di chiusura ha precisato:

“si considerano **sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni:**

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d’imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;  
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

## LE OPERAZIONI MINIME - ART. 34 (RD)

- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;*
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;*
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e”).*



*Sono qualificate quali operazioni minime, non idonee a concorrere all'incremento di valore del Prodotto né costituiscono di per sé lavorazioni qualificanti che non incidono profondamente sul Prodotto, trattandosi di attività volte soltanto a migliorare l'aspetto esteriore del Prodotto. Non sono, pertanto, sufficienti a conferire l'origine.*

## LE OPERAZIONI MINIME - ART. 34 (RD)



*Alcune attività come ad esempio la progettazione di progetti, l'ispezione e il collaudo, il controllo di qualità delle merci non devono mai essere considerate operazioni di lavorazione o trasformazione.*

## INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (I.V.O.)

L'I.V.O. è uno strumento che consente ad un imprenditore di domandare all'Agenzia delle Dogane di dichiarare l'origine di un prodotto. Una volta rilasciata l'informazione, questa risulterà vincolante per la Dogana, tanto in fase di importazione che di esportazione, precludendo successive contestazioni.

Per attivare questa procedura, occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle Dogane. In essa deve essere contenuta la descrizione della merce, la specificazione dell'origine delle materie di cui è composta, il luogo delle lavorazioni ed altre informazioni rilevanti.

## 4. MADE IN ITALY: NORMATIVA NAZIONALE



**MADE IN ITALY**

## MADE IN ITALY: NORMATIVA NAZIONALE

Il D.L. 135/09, convertito nella Legge n. 166/09, ha introdotto **l'art. 49-bis** nella Legge Finanziaria del 2004. Con esso si è precisato che costituisce fallace indicazione l'uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, a meno che questo non sia accompagnato da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

## MADE IN ITALY: NORMATIVA NAZIONALE

La nuova disposizione ha:

- eliminato il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione;
- previsto, in difetto, la comminatoria di una sanzione amministrativa in caso di violazione;
- consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con un **appendice informativa** sulla effettiva origine, escludendo in tale modo la fattispecie della fallace indicazione;
- permesso, al fine di evitare la contestazione in dogana di tale fattispecie di fallace indicazione, fornendo all'ufficio doganale di controllo una **attestazione** del titolare o licenziatario del marchio che le informazioni sulla effettiva origine della merce saranno fornite in fase di commercializzazione.

## MADE IN ITALY: NORMATIVA NAZIONALE

La Legge n. 166/09 ha però avuto il pregio di introdurre un nuovo marchio di origine: il “**100% Made in Italy**”. Ciò a vantaggio delle imprese che hanno mantenuto la produzione sul territorio italiano e non sono ricorse alla delocalizzazione.

Possono considerarsi interamente italiani soltanto i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono avvenuti esclusivamente sul territorio italiano. Soltanto questi prodotti potranno fregiarsi di diciture quali “100% Made in Italy”, “100% Italia” “tutto italiano” o simili.

Con ciò viene introdotta una figura qualificata di marchio d’origine che si distingue dal semplice “Made in Italy”. Mentre di quest’ultimo possono fregiarsi tutti i prodotti per i quali sia avvenuta in Italia l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, il “100% Made in Italy” è riservato alle produzioni interamente italiane.

## MADE IN ITALY: NORMATIVA NAZIONALE

Nel 2010 a regolamentare la materia è intervenuta anche la legge c.d. Reguzzoni-Versace (L. n. 55 del 8.4.2010) recante “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e della calzatura” con lo scopo tutelare il "Made in Italy" nei settori del tessile, dell'abbigliamento e dell'arredo, interessando tutti i consumatori italiani.

La legge n. 55/2010 introduce l'etichettatura obbligatoria e la tracciabilità dei prodotti tessili, della calzatura e della pelletteria, detta nuove norme e regole circa le caratteristiche di qualità che i prodotti devono avere per il rispetto della salute di chi li utilizza, prevede pene e sanzioni per le aziende che producono false dichiarazioni circa la tracciabilità delle fasi di lavorazione.

In particolare suddivide il processo di lavorazione di prodotti tessili, calzaturieri, conciari, di pelletteria e del settore dei divani in diverse fasi, che devono avere avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, nello specifico, se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

Tale norma è però stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario (n. 518763 del 28 luglio 2010) e anche l'Agenzia delle dogane con propria nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010, non considera applicabili le norme ivi contenute.

## FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO

Di sicura rilevanza appare l'estensione di applicabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”: con la nuova formulazione difatti il legislatore ha inteso punire non **solo le condotte di vendita e messa in circolazione del prodotto**, ma anche la semplice detenzione del bene per la vendita.

La nuova formulazione dell'art. 517 c.p. dispone che *“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”*.

In questo modo, è stato **ampliato il numero di soggetti potenzialmente coinvolti nella condotta delittuosa** – così recependo l'orientamento della Giurisprudenza che già in campo applicativo puniva a titolo di concorso anche la condotta di detenzione: non solo fabbricanti e commercianti dunque, ma anche magazzinieri, trasportatori, spedizionieri, depositari del bene contraffatto.

### **Cassazione penale sez. III del 24/04/2013 n. 39093**

*Integra il reato previsto dall'art. 517 c.p. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all'estero e corredati dalla dicitura "Made in Italy" per la potenzialità ingannatoria dell'indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura "Genuine Leather - Made in Italy").*

### **Cassazione penale sez. IV del 17/10/2014 n. 3789**

*In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, integra il reato previsto dall'art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003, in relazione all'art. 517 c.p., la importazione a fini di commercializzazione di calzature corredate dalla dicitura "Made in Italy" che siano state assemblate in via definitiva all'estero, in considerazione della potenzialità ingannatoria dell'indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie nella quale l'assemblaggio dei prodotti mediante cucitura della tomaia alla suola, da considerarsi quale fase essenziale del processo di lavorazione, era avvenuta in Romania).*

## PROCEDURA PER VIOLAZIONI PENALI

Il funzionario doganale che ravvisi la sussistenza delle fattispecie descritte, procede:

- al sequestro delle merci, ai sensi dell'art. 354 del c.p.p. da inoltrare entro 48 ore all'autorità garante che provvederà a convalidare o meno il sequestro;
- all'affidamento della merce in giudiziale custodia,
- in caso di convalida: l'eventuale regolarizzazione, stante la pendenza del procedimento penale, dovrà essere autorizzata dal magistrato competente;
- in caso di non convalida: la merce viene rilasciata alla parte.

## 5. IL MARCHIO STORICO

## MARCHIO STORICO



L'art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto che I titolari o i licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni in associazione a prodotti o servizi di un'impresa nazionale “di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale”, potranno usare e riprodurre il logo del marchio storico (una raffigurazione dello Stivale d'Italia superiormente circondata dalla parola “marchio” ed inferiormente dal termine “storico”) congiuntamente al proprio marchio.

Con l'iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo “marchio storico di interesse nazionale” che porterà valore aggiunto al proprio marchio. Il marchio storico non rappresenta una nuova privativa industriale ma può diventare uno strumento di marketing particolarmente utile per la brand image delle imprese, una sorta di certificazione utile ad accrescere la propria immagine sul mercato.

## MARCHIO STORICO



Possono essere iscritti nel Registro solo i marchi registrati da almeno 50 anni e rinnovati con continuità nel tempo oppure marchi usati ma non registrati per i quali si possa dimostrare un uso effettivo e continuativo per almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

L'iscrizione al registro avviene automaticamente al momento dell'accoglimento dell'istanza depositata dall'utente che ne riceve espressa notifica.

## MARCHIO STORICO



Con l'accesso allo speciale albo delle imprese di interesse nazionale, l'azienda riceve particolare tutela perché considerata strategicamente rilevante per l'economia nazionale.

A differenza di quella conferita dalla regolare registrazione, questa tutela funziona “a doppio senso” perché oltre a **proteggere l'azienda, garantisce anche l'economia nazionale.**

L'idea del logo “Marchio storico d'interesse nazionale” nasce non solo per proteggere le aziende storiche ma anche, se non soprattutto, per difendere il tessuto produttivo italiano.

Indubbiamente il poter esporre il Logo “Marchio Storico” ha, per l'azienda, anche delle potenti finalità commerciali e promozionali. Del resto è facilmente intuibile come avere l'onore ed il privilegio di esporre accanto alla propria insegna il segno ufficiale “Marchio Storico” porti il pubblico a dare particolare rilevanza e fiducia a quel Brand.



CASA & ASSOCIATI

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.